

nei confronti di una persona non avente la residenza legale e abituale nello Stato di condanna comporti la sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive o con la liberazione condizionale. Nella specie, lo Stato membro in cui la persona è stata condannata può trasmettere la sentenza, applicativa della sospensione condizionale della pena o di sanzioni sostitutive, ovvero la decisione di liberazione condizionale, che impone obblighi e prescrizioni, allo Stato membro in cui la predetta ha la residenza legale e abituale o in cui intenda trasferirsi ai fini del relativo riconoscimento e del trasferimento della sorveglianza delle misure ivi contenute. Lo scopo perseguito, tramite una soluzione concordata fra gli Stati membri e in un'ottica di reciproca fiducia, non risulta essere soltanto quello di favorire il reinserimento e la riabilitazione sociale della persona condannata, consentendole di mantenere i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche di migliorare il controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale al fine di impedire la recidiva, tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e della collettività in generale.

Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 31, recante “Attuazione della *decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI che rafforza i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo*”, adegua l'ordinamento interno alla normativa europea, che impone uno *standard* minimo comune, in materia di processo celebrato in assenza dell'imputato, da applicare nella valutazione della correttezza della

procedura che conduce alla decisione giudiziaria presa da uno Stato membro dell'Unione, anche al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 36, recante “*Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare*”, introduce disposizioni comuni ai diversi Paesi dell'Unione nel caso in cui una persona residente in uno Stato membro sia sottoposta a procedimento penale in un altro Stato membro e sia sentita la necessità di sorvegliarla in attesa del processo: lo Stato membro in cui la persona è sottoposta a una misura cautelare, diversa dal carcere e dagli arresti domiciliari, può trasmettere la decisione, che impone obblighi e prescrizioni, allo Stato in cui la predetta ha la residenza legale e abituale, ai fini del relativo riconoscimento e della conseguente sorveglianza.

Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29, recante “*Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali*” promuove una più stretta cooperazione nell'amministrazione della giustizia tra le autorità competenti di due o più Stati membri nel caso in cui la stessa persona sia oggetto, in relazione ai medesimi fatti, di procedimenti penali paralleli idonei a dar luogo a una decisione definitiva costituente violazione del principio del «*ne bis in idem*».

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. In data 14 dicembre 2016 il Consiglio dei

Ministri ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo finalizzato all'attuazione della decisione-quadro del Consiglio 2003/568/GAI in materia di corruzione nel settore privato, in ossequio alla delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015). Attuazione resa necessaria per conformarsi ai principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall'Italia con Legge 28 giugno 2012, n. 110, che prevedono l'introduzione delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato.

In particolare, si propone la modifica dell'articolo 2635 c.c., includendo tra gli autori della corruzione passiva, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati e prevedendo la punibilità allo stesso titolo del soggetto "estraneo", ovvero di colui che offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

Coerentemente con principi di delega, vengono ampliate le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo, includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del danaro o altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intraneo", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraneo".

Si introduce, inoltre, l'articolo 2635 *bis* c.c. che disciplina l'istigazione alla corruzione tra privati, sia dal lato attivo che dal lato passivo, e si inserisce il nuovo articolo 2635 *ter* c.c., in materia di pene accessorie, prevedendo che la condanna per i reati di cui agli articoli 2635 e 2635 *bis* c.c. importi, in

ogni caso, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32 *bis* c.p.

Infine, si prevede la modifica dell'articolo 25 *ter* lett. *s-bis*) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento al profilo della responsabilità delle persone giuridiche in relazione al delitto di corruzione tra privati e di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 *bis* c.c.

5. Ratifica accordi e trattati internazionali

La legge 4 aprile 2016, n. 55, ha ratificato e dato esecuzione al Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale e di estradizione, fatto a Panama il 25 novembre 2013.

6. Rafforzamento della disciplina per le violazioni del codice della strada

Con legge 23 marzo 2016, n. 41, in materia di introduzione del reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, si sanzionano entrambi gli illeciti a titolo di colpa e si rafforza la tutela delle vittime di condotte che suscitano un elevato allarme sociale, anche tramite l'innalzamento dei limiti edittali e la modifica della sanzione amministrativa della sospensione e della revoca della patente di guida.

7. Strumenti di contrasto al fenomeno razziale

Con la legge 16 giugno 2016, n. 115 (G.U. 28 giugno 2016, n. 149), recante *“Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della*

Corte penale internazionale”, si introduce il reato di negazionismo in risposta alle sollecitazioni dell’Unione europea.

8. Strumenti di contrasto al fenomeno dello sfruttamento di manodopera

Con la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e sfruttamento del lavoro in agricoltura*”, si mira a una maggiore efficacia dell’azione di contrasto al fenomeno del caporalato, con particolare attenzione al versante dell’illecita accumulazione di ricchezza da parte di chi sfrutta i lavoratori all’evidente fine di profitto, in violazione delle più elementari norme poste a presidio della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché dei diritti fondamentali della persona.

Il provvedimento normativo in esame ha lo scopo di superare i dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di estendere l’incriminazione anche al datore di lavoro per le condotte di sfruttamento dei lavoratori con approfittamento dello stato di bisogno, specificando che integra il reato sia la condotta di mediazione illecita tra domanda e offerta di lavoro, sia quella di sfruttamento del lavoro stesso.

La legge interviene modificando gli indici di sfruttamento espressamente elencati dall’art. 603 *bis* c.p., sempre nell’ottica di una maggiore chiarezza del dettato normativo.

Si introduce, poi, una specifica circostanza attenuante per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta l’autorità nella raccolta di prove.

È prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto.

Viene, inoltre, introdotto il controllo giudiziario dell'azienda quale misura alternativa al sequestro preventivo nei casi in cui l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa pregiudicare i livelli occupazionali o il valore economico del complesso aziendale.

Si interviene anche in materia di disciplina sulla responsabilità degli enti.

9. Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76

È stato predisposto in attuazione della delega di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 28, della legge n.76/2016, il decreto legislativo recante le norme di coordinamento della legislazione penale con le disposizioni contenute nella medesima legge. Il decreto è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2016 e in via definitiva nella riunione preparatoria del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

Il decreto consta di 3 articoli.

All'art. 1 sono apportate modifiche al codice penale e in particolare si prevede l'inserimento della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso nell'elenco, contenuto nell'art. 307 c.p., dei prossimi congiunti, con conseguente sostanziale equiparazione della parte dell'unione civile al coniuge agli effetti penali. La modifica consente l'applicazione alla parte dell'unione civile delle stesse cause di esclusione della punibilità previste per i prossimi congiunti e di attenuazione della pena già contemplate dal sistema vigente in materia di delitti contro l'amministrazione della giustizia (per es. in materia di falsa testimonianza). La nozione rileva anche per alcuni istituti processuali (per es. la facoltà di astenersi dal testimoniare nel processo a carico dell'imputato congiunto). Si introduce inoltre una norma di definizione che equipara la parte dell'unione civile al coniuge quando

tale qualità rileva a fini di incriminazione (è il caso dell'omissione degli obblighi di assistenza familiare) o come circostanza aggravante (per es. nel delitto di omicidio ove la vittima sia il coniuge e oggi anche per la parte di un'unione civile la pena è aumentata). Infine si modifica la norma che esclude la punibilità del coniuge e anche della parte dell'unione civile quando sia autore di delitti contro il patrimonio ai danni del congiunto; nel caso sia stata manifestata la volontà di scioglimento del vincolo il fatto è punibile a querela dell'offeso come avviene oggi per il coniuge separato, e in ciò si è aderito alle condizioni poste dalla 2^a Commissione della Camera e dalla 2^a Commissione del Senato. L'art. 2 dello schema di decreto reca modifiche al codice di procedura penale per rendere testuale l'equiparazione in caso di facoltà di astensione dalla testimonianza nei casi in cui le conoscenze del testimone derivino dalla pregressa convivenza para matrimoniale una volta sciolti gli effetti civili dell'unione.

ISPETTORATO GENERALE

1. Introduzione

L'Ispettorato Generale è regolato, quanto a composizione ed attività, dalla legge 12.8.1962, n. 1311, oggetto di scarse integrazioni negli anni '80.

Il d.lgs. n. 165 del 2001 ha formalmente incluso l'Ispettorato Generale fra gli uffici di "diretta collaborazione" del Ministro della Giustizia. Coesiste tuttavia l'art. 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (recante "Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura"), in base al quale «Il Consiglio superiore, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell'Ispettorato Generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia».

Compongono l'organico, secondo la legge n. 1311 del 1962: un magistrato di Corte di Cassazione con ufficio direttivo, con le funzioni di Capo dell'Ispettorato Generale; un magistrato di Corte di Cassazione con le funzioni di Vice Capo dell'Ispettorato Generale; altri 19 magistrati, 7 di Corte di Cassazione con funzioni di Ispettore Generale Capo e 12 di Corte di appello con funzioni di Ispettore Generale. Sono attualmente in servizio: Capo; Vice Capo; 4 Ispettori Generali Capo e 11 Ispettori Generali. I magistrati ispettori sono affiancati da un corpo ispettivo composto da dirigenti e direttori amministrativi, appartenenti all'amministrazione giudiziaria, che dovrebbero comprendere, rispettivamente, 34 e 18 unità, ma di cui sono attualmente in servizio solamente 36 unità effettive (18 dirigenti ispettori e 18 direttori amministrativi ispettori).

La struttura amministrativa di supporto è diretta dal Dirigente della Segreteria, ed è composta di 52 unità in servizio, compreso il Dirigente.

Dell'Ispettorato il Ministro si avvale al fine di vigilare sulla buona organizzazione e sul corretto funzionamento dei servizi della giustizia e di raccogliere informazioni per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

A grandi linee l'attività a tale fine demandata all'Ispettorato Generale consiste:

- nel rivolgere, su delega del Ministro, richieste di informazioni e notizie agli Uffici giudiziari (artt. 13 r. d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511; 14 l. 24 marzo 1958, n. 195; 56 d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916), formulando all'esito valutazioni e proposte a fini disciplinari o ad altri fini;
- nello svolgere, d'iniziativa, **ispezioni** ordinarie (art. 7, primo e secondo comma, legge 12 agosto 1962, n. 1311), curando all'esito di **monitorare** la regolarizzazione dei servizi riscontrati affetti da anomalie o irregolarità e di valutare gli aspetti suscettibili di rilievo a fini di **responsabilità disciplinare o amministrativa** (per danno erariale);
- nello svolgere, su specifico mandato del Ministro, **ispezioni mirate** e inchieste (artt. 7, terzo comma, e 12 legge n. 1311 del 1962 cit.) formulando all'esito, anche in questo caso, valutazioni ed eventuali proposte disciplinari o denunce (per danni erariale o illeciti penali in ipotesi emersi). In particolare, nel corso del 2015, l'attività di inchiesta ha riguardato anche articolazioni ministeriali.

L'Ispettorato Generale può essere chiamato inoltre a svolgere inchieste su delega del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 8 l. n. 195 del 1958). Nel corso dell'anno 2016 l'attività dell'Ispettorato ha riguardato tuttavia soltanto attività delegata dal Ministro e attività ispettiva ordinaria. Nessuna indagine è stata delegata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

2. Attività di vigilanza esercitata dal Ministro mediante delega all'Ispettorato per l'acquisizione di notizie, valutazioni e proposte.

L'attività di raccolta di informazioni delegata dal Ministro all'Ispettorato scaturisce di regola da esposti o denunce di privati; da informative dell'autorità giudiziaria penale; dalle comunicazioni doverose a seguito di decreti di condanna per irragionevole durata del processo (legge Pinto); da interpellanze o interrogazioni parlamentari o da notizie di stampa, concernenti giudici professionali, giudici onorari, personale amministrativo.

Per ognuna delle attività delegate l'Ispettorato apre un fascicolo che viene istruito dallo stesso Capo dell'Ispettorato o dal Vice Capo, ovvero da magistrato ispettore da loro delegato, che assume la veste di responsabile della procedura.

Acquisite le informazioni richieste, il magistrato ispettore delegato formula proposte di archiviazione o di esercizio dell'azione disciplinare, di inchiesta o d'ispezione mirata, che, convalidate dal Capo dell'Ispettorato o dal Vice Capo, vengono inoltrate al Gabinetto del Ministro ovvero agli altri organi titolari cui compete (per il personale amministrativo o per la magistratura onoraria) l'esercizio dell'azione disciplinare. In taluni casi, sussistendone gli estremi, l'Ispettorato procede altresì ad inoltrare denunce penali o di danno erariale.

Più in particolare, nell'anno 2016 sono stati iscritte nel "registro esposti" **992** procedure, scaturite da sollecitazioni d'intervento di vario genere.

**Tab. 1 - Movimento procedure ,
anno 2016**

Procedure	sopravvenuti	definiti	in corso
Esposti e Informative	809	759	224
ANONIMI	22	23	1
ESPOSTO	486	479	89
INFORMATIVA PM (CIRC.CSM)	169	141	75
RILEVAZIONE FUNZIONALITA'	0	0	0
VARIE	132	116	59
Segnalazioni preliminari	183	166	73
INCHIESTA	2	4	1
ISP.MIRATA	2	2	1
SEGNALAZ. DANNO ERARIALE	3	4	1
SEGNALAZIONE PRELIMINARE	176	156	70
Totale procedure	992	925	297

Sono in corso 297 procedure (di cui 248 relative all'anno 2016, 29 relative all'anno 2015, 18 relative all'anno 2014 e 2 relative all'anno 2013).

Tab. 2 - Procedure ancora in corso per anno di iscrizione

Procedure	di cui iscritti nel					
	2016	2016	2015	2014	2013	anni precedenti
Esposti e Informative	224	182	26	14	2	0
ANONIMI	1	1	0	0	0	0
ESPOSTO	88	70	10	8	0	0
INFORMATIVA PM (CIRC.CSM)	75	62	8	3	2	0
RILEVAZIONE FUNZIONALITA'	0	0	0	0	0	0
VARIE	59	49	8	2	0	0
Segnalazioni preliminari, Isp. mirate e Inchieste	73	66	3	4	0	0
INCHIESTA	1	1	0	0	0	0
ISP.MIRATA	1	1	0	0	0	0
SEGNALAZ. DANNO ERARIALE	1	0	0	1	0	0
SEGNALAZIONE PRELIMINARE	70	64	3	3	0	0
Totale procedure pendenti	297	248	29	18	2	0

Nell'arco dello stesso anno ne sono state definite 925 (di cui 737 relative all'anno 2016 e 188 relative agli anni precedenti).

Tab. 3.1 - Definizioni per anno di iscrizione

Procedure	2016	2016	%	anni precedenti	%
Esposti e Informative	759	623	82,1	136	17,9
ANONIMI	23	21	91,3	2	8,7
ESPOSTO	479	416	86,8	63	13,2
INFORMATIVA PM (CIRC.CSM)	141	105	74,5	36	25,5
RILEVAZIONE FUNZIONALITA'	0	0	<i>n.d.</i>	0	<i>n.d.</i>
VARIE	116	81	69,8	35	30,2
Segnalazioni preliminari, Ispezioni mirate e Inchieste	166	114	68,7	52	31,3
INCHIESTA	4	1	25,0	3	75,0
ISP.MIRATA	2	1	50,0	1	50,0
SEGNALAZ. DANNO ERARIALE	4	3	75,0	1	25,0
SEGNALAZIONE PRELIMINARE	156	109	69,9	47	30,1
Totale procedure	925	737	79,7	188	20,3

Di queste:

- 464 procedure sono state definite con proposta di archiviazione;
- 237 procedure sono state definite con archiviazione diretta;
- 139 procedure sono state definite con trasmissione ad altri organi competenti;
- 64 procedure sono state definite con proposta di azione disciplinare;
- 21 procedure sono state definite con altre modalità* .

Tab. 3.2 - Principali modalità di definizione delle procedure - valori assoluti e percentuali

	Modalità definizione	%
PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE	464	50,2
ARCHIVIAZIONE	237	25,6
TRASFERIMENTO AD ALTRI ORGANI COMPETENTI	139	15,0
PROPOSTA AZIONE DISCIPLINARE	64	6,9
Altre modalità*	21	2,3
Esposti e Informative	925	100,0

(*) la voce “*Altre modalità*” contiene: riunione ad altro fascicolo, proposta di inchiesta, proposta di ispezione mirata, proposta azione disciplinare per il personale amministrativo.

Tab. 3.2bis - Dettaglio delle modalità di definizione - Esposti e Informative

Segnalazione	Modalità di definizione	
ANONIMI		23
	Archiviazione diretta	6
	Proposta di archiviazione	15
	Proposta azione disciplinare	2
ESPOSTO		479
	Trasferimento ad altri organi competenti	24
	Archiviazione	138
	Archiviazione diretta	30
	Proposta di archiviazione	273
	Proposta azione disciplinare	9
	Proposta di inchiesta	1
	Riunito	4
INFORMATIVA PM (CIRC.CSM)		141
	Trasferimento ad altri organi competenti	15
	Archiviazione	28
	Archiviazione diretta	18
	Proposta di archiviazione	75
	Proposta azione disciplinare	4
	Riunito	1
VARIE		116
	Trasferimento ad altri organi competenti	22
	Archiviazione	6
	Proposta azione disciplinare pers. amm.vo	1
	Proposta di archiviazione	57
	Proposta azione disciplinare	23
	Proposta di inchiesta	1
	Proposta ispezione mirata	1
	Riunito	5
<i>Totale esposti e informative definiti</i>		759